

**Regolamento per la concessione di contributi
per l'abbattimento degli interessi sui finanziamenti
Anno 2022**

Approvato dal Commissario Straordinario con Delibera n. 21 del 4 aprile 2022

*Il Regolamento è in vigore, salvo esaurimento risorse,
dal 22 aprile 2022 fino al 30 novembre 2022*

Disponibilità di bilancio € 50.000,00

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

Articolo 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 – Caratteristiche ed entità del contributo

Articolo 5 – Regime applicabile e cumulo

Articolo 6 – Modalità di presentazione della domanda

Articolo 7 – Procedimento

Articolo 8 – Inammissibilità

Articolo 9 – Controlli

Articolo 10 – Informazioni, contatti e comunicazioni

Articolo 11 – Ricorso

Articolo 12 - Privacy

Articolo 13 – Norma transitoria

MODULISTICA OBBLIGATORIA

Allegato 1 – Modulo di domanda (modello predisposto)

Allegato 2 – Documentazione relativa al finanziamento

MODULISTICA EVENTUALE

Allegato 3 – Procura (modello predisposto) e documento d'identità

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di Commercio di Lucca, per contrastare le difficoltà finanziarie delle micro imprese della provincia, causate dall'emergenza sanitaria SARS-COV-2, concede contributi a fondo perduto finalizzati all'abbattimento degli interessi sui finanziamenti, con lo scopo di affrontare e rendere maggiormente sostenibile le conseguenze dell'emergenza pandemica.
2. La presente misura intende dare impulso al processo di rilancio diretto, in particolare alla ristrutturazione finanziaria e al ripristino della liquidità.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

1. La somma stanziata per l'iniziativa di cui al presente Regolamento ammonta a € 50.000,00, salvo eventuale rifinanziamento, di cui verrà data informazione nel sito camerale www.lu.cam-com.it.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Sono ammesse ai benefici del presente Regolamento soltanto le Micro Imprese, definite tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014¹che, alla data di presentazione della domanda, posseggano i seguenti requisiti:
 - a) abbiano la sede legale o l'unità locale nella provincia di Lucca;
 - b) siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;
 - c) risultino attive alla data di pubblicazione del presente bando;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - f) non abbiano in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Lucca, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135);
 - g) siano in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato;
 - h) siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;
 - i) abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca;
 - j) non abbiano ottenuto la concessione/liquidazione di un contributo sulla stessa tipologia di finanziamento, su un regolamento, in qualsiasi modo denominato, di una qualunque altra Camera di Commercio italiana, negli anni 2020 e 2021;
 - k) che non operino nei seguenti ambiti settoriali:
 - fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
 - attività che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
 - pornografia, gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana;
 - attività di puro sviluppo immobiliare, attività di natura puramente finanziaria (per es. attività di trading di strumenti finanziari).
2. Le domande siano inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda di contributo.

Articolo 4 – Caratteristiche ed entità del contributo

1. Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un'unica soluzione, finalizzato all'abbattimento del tasso di interesse, su finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari iscritti all'Albo unico di cui all'Art. 106 TUB – con contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2019, per le seguenti finalità:

¹ Regolamento UE n. 651/2014 Commissione, 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014): sono definite micro imprese quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro .

- esigenze di liquidità;
 - consolidamento delle passività a breve;
 - investimenti produttivi.
2. L'entità del contributo è determinata nella misura del 50% della spesa totale per interessi relativi al finanziamento, per un minimo di Euro 500,00, fino ad un massimo di Euro 1.000,00.
 3. Il contributo viene erogato al netto delle ritenute di legge tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al beneficiario presso l'istituto di credito che ha concesso ed erogato il finanziamento.
 4. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Regolamento.

Articolo 5 – Regime applicabile e cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi della sezione 3.1 “*Aiuti di importo limitato*” della Comunicazione della Commissione “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA.57021, modificato da SA.59827 e SA.59655.
2. I massimali e i criteri di cui alla sezione 3.1 del Quadro Temporaneo applicabili alla concessione saranno quelli vigenti e autorizzati per l'Italia al momento della concessione.
3. Gli aiuti di cui al presente Regolamento sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
 - con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata ed inviata alla Camera di Commercio di Lucca, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>) - Servizi e-gov - Contributi alle imprese, seguendo le modalità di compilazione, di salvataggio e di firma dei file disponibili sul sito web camerale.
2. I documenti da allegare alla stessa, utili ai fini della concessione del contributo, sono i seguenti: (ALLEGATI OBBLIGATORI)
 - Modello base generato dal sistema, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - Modulo di domanda (modello predisposto - Allegato 1);
 - Copia della delibera di concessione del finanziamento e di altra documentazione dalla quale si evinca l'importo finanziato, tipologia, durata, tasso di interesse – TAEG – applicato, destinazione del finanziamento e copia del relativo piano di ammortamento (Allegato 2). Sarà cura dell'impresa richiedente verificare che nella documentazione bancaria allegata sia chiaramente indicato l'importo totale della quota interessi che rappresenta la spesa ammessa e finanziabile dal presente bando.(ALLEGATO EVENTUALE)
 - Procura a soggetto intermediario, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa con copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, in caso di firma olografa dello stesso (modello predisposto - Allegato 3).
3. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9:00 del 22 aprile 2022 fino alle ore 19:00 del 30 novembre 2022, salvo chiusura anticipata del regolamento per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Lucca: www.lu.camcom.it.
4. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 7 – Procedimento

1. Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento tramite sistema Webtelemaco.
2. Responsabile del Procedimento è Aurelio Pesci – Ufficio Sviluppo Imprenditoriale, Tel. 0583.976.604, e mail: aurelio.pesci@lu.camcom.it.
3. Le domande sono accettate in ordine cronologico di arrivo fino al termine di efficacia del Regolamento, fissata al 30 novembre 2022, ovvero fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria, se precedente alla scadenza. Ai fini del presente comma fa fede l'ordine cronologico di protocollazione delle domande di contributo tramite sistema Webtelemaco.
4. Nel caso in cui, in fase di esaurimento dei fondi disponibili, più domande regolari e complete rechino la stessa data, si procederà ad assegnare i contributi in base all'ordine di presentazione della domanda. A tal fine farà fede il numero di protocollo come risulta dal Registro di Protocollo della Camera di Commercio di Lucca che è assegnato automaticamente dopo l'invio della domanda tramite lo Sportello Telematico. Le domande idonee, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse saranno inserite in una graduatoria di riserva a cui si attingerà in caso di rifinanziamento del bando o di decadenza di contributi già concessi, secondo l'ordine di protocollazione in entrata nel Registro di Protocollo, con modalità che verranno successivamente definite.
5. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso, con l'emissione di un atto dirigenziale di:
 - conclusione positiva dell'istruttoria con concessione del contributo
 - conclusione negativa dell'istruttoria, ovvero dichiarazione di inammissibilità del contributo, secondo quanto previsto dall'Art.8.
6. Il responsabile del procedimento, ex Art. 10 bis della Legge 241/1990, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, comunica tempestivamente agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (lavorativi) dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti o di integrare la documentazione insufficiente. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. L'esito della richieste di concessione del contributo sarà pubblicato, tramite elenco, sul sito della Camera di Commercio di Lucca, alla pagina <https://www.lu.camcom.it/content/finanziamenti-contributi-e-agevolazioni>, sotto la voce "Concessioni Contributi CCIAA anno 2022" fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 8 – Inammissibilità

1. Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:
 - a) presentate da imprese che non abbiano i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 3;
 - b) relativi a finanziamenti che non soddisfano i requisiti di cui all'Art. 4 ;
 - c) presentate con modalità diversa o fuori dai termini di cui all'Art. 6;
 - d) mancanti delle integrazioni di cui all'Art. 7, richieste in sede di regolarizzazione della domanda;
 - e) a seguito dell'accertamento dell'esito negativo dei controlli a campione o della mancata esibizione dei documenti originali, secondo quanto previsto dall'Art. 9.

Articolo 9 – Controlli

1. L'ufficio Sviluppo Imprenditoriale ed Innovazione Tecnologica, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000) come previsto dall'Art. 7 del Regolamento Disciplinante

l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, riservandosi di richiedere l'esibizione di eventuale documentazione aggiuntiva. A tal fine sarà verificato il 5% delle domande presentate ed ammesse, con arrotondamento all'unità superiore. Per l'individuazione delle domande da sottoporre a controllo, l'Ufficio incaricato, ogni mese, estrae un campione casuale, sulla base del numero di protocollo, tra le domande complete presentate ed ammesse al contributo nel mese precedente.

2. Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il beneficiario decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.
3. La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora impossibilitata di effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all'impresa.
4. In caso di revoca del finanziamento, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 10 – Informazioni, contatti e comunicazioni

1. Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito <https://www.lu.camcom.it>.
2. Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.
3. Al riguardo si precisa che per le richieste di informazioni è possibile contattare l'Ufficio Sviluppo Imprenditoriale e Innovazione tecnologica, Tel. 0583.976.657/.636/.604, e mail: sviluppo.impreditoriale@lu.camcom.it.
4. Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC camerale camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it;
5. Tutte le altre comunicazioni ufficiali diverse da quella di cui al punto precedente saranno inviate dalla Camera di Commercio all'indirizzo di posta certificata (PEC) specificato nella domanda, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va pertanto indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

Articolo 11 - Ricorso

1. Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 12 - Privacy

- La Camera di Commercio di Lucca tratta i dati forniti o acquisiti nel corso della presente procedura nel rispetto della normativa vigente

Articolo 13 - Norma Transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 22 aprile 2022 e termina la sua efficacia il 30 novembre 2022.
2. Qualora, durante il periodo di operatività del bando in oggetto si compisse la procedura di accorpamento della Camera di Commercio di Lucca nella costituenda Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 219/2016, le caselle di posta elettronica ordinaria indicate nel presente bando manterranno la loro validità, lo stesso dicasi per le url dei siti web.